

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5029 del 08/10/2021
Oggetto	Procedimento MOPPA4217 (5784/S). Modena Claudia e Modena Andrea - Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, mediante un pozzo esistente in comune di Bastiglia (MO) a uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5151 del 07/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA4217 (5784/S). Modena Claudia e Modena Andrea - Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, mediante un pozzo esistente in comune di Bastiglia (MO) a uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 27 e 36.

La Dirigente

Premesso che:

- con nota prot. regionale n. PG/2015/888156 del 24/12/2015 i signori Modena Claudia, Modena Andrea e Rinaldi Natalina (CF: MDNCLD54D68F257B, MDNNDR66P20F257H, RNLNLN23T65F257Y), residenti a Modena, hanno chiesto il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo esistente su terreno in comproprietà/usufrutto degli stessi in Comune di Bastiglia, contraddistinto dal foglio 9 mappale 74 (ex mappale 78) del NCT del Comune di Bastiglia, da utilizzare ad uso irrigazione agricola;
- che la concessione originaria era stata rilasciata con determinazione regionale n. 12798 del 30/11/2009, e successivamente rinnovata con determinazione regionale n. 13904 del 29/11/2010, con scadenza al 31/12/2015;
- che la sig.ra Rinaldi Natalina, cotitolare della concessione, è deceduta in data 12/11/2020;

Considerato che la profondità del pozzo (m. 8,00) e l'entità del quantitativo massimo prelevabile (mc 800,00/anno) indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio al rinnovo con procedura semplificata, di cui agli art. 27 e 36 del R.R. n. 41/2001;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti i dati:

Codice Corpo Idrico: 0610ER-DQ2-PACS denominato "Pianura alluvionale appenninica - confinato superiore"

Rischio: no

Stato quantitativo: buono

Impatto: lieve

Criticità tendenziale: bassa

Valutazione ex-ante = **ATTRAZIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del

bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone, vista la portata massima d'esercizio, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- i richiedenti hanno versato in data 03/12/2015 € 87,00 come spese di istruttoria e in data 21/09/2021 € 198,35 come integrazione del deposito cauzionale;

- i canoni dovuti per la concessione scaduta il 31/12/2015 sono stati corrisposti come pure i canoni dovuti fino al 31/12/2021;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al 31.12.2025 e che possano rimanere valide le prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare parte integrante della determinazione regionale n. 12798 del 30/11/2009, e successivamente rinnovata con determinazione regionale n. 13904 del 29/11/2010, tranne i punti n. 4.1 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.6 - 7.0 - 8.8 - 8.9;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2016;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la Incaricata di Funzione Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- l' "Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

a) di rilasciare ai signori Modena Claudia, Modena Andrea e Rinaldi Natalina (CF: MDNCLD54D68F257B, MDNNDR66P20F257H, RNLNLN23T65F257Y), residenti a Modena, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura semplificata, mediante un pozzo esistente in comune di Bastiglia, ad uso "irrigazione agricola", con una portata massima pari a l/s 0,7 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 800,00 - **Proc. MOPPA4217 (ex 5784/S)**;

b) di disporre che la concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare già sottoscritto ed approvato con la determinazione n. 12798 del 30/11/2009, e successivamente rinnovata con determinazione regionale n. 13904 del 29/11/2010, tranne i punti n. 4.1 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.6 - 7.0 - 8.8 - 8.9 come di seguito riportato:

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2025** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammonta a **€ 12,24**.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 abrogato.

6.6 Si avverte che in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

7.0 L'adeguamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 4 della L.R. n. 2/2015, è di **€. 198,35** (= € 250,00 - 51,65 già corrisposto) da versare prima del ritiro della presente concessione.

8.8 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.9 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica le condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

c) di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2025**;

d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

e) di dare atto che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) di stabilire che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

h) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

i) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140,

143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.